

In ordine all'accesso alla documentazione connessa all'informativa antimafia: l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. art. 3, co. 1, D.M. n. 415 del 1994.

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza (1), **l'art. 3, comma 1 (2), D.M. dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 (3)** *“deve essere interpretato in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241”*.

Coerentemente, è stato dato rilievo preminente al diritto di accesso, osservando che *“...il comma 7 dello stesso art. 24 - sulla scorta dell'insegnamento di C.d.S., A.P., 7 febbraio 1997, n. 5, recepito nella norma con le novelle operate dall'art. 22 della L. 13 febbraio 2001, n. 45; dal comma 1 dell'art. 176 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; nonché dall'art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15 - non potrebbe essere più chiaro nello specificare che, **in ogni caso** (ossia anche nei casi in cui si tratti di atti sottraibili all'accesso mediante i regolamenti attuativi dei commi precedenti), **deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”***.

Inoltre, la disposizione regolamentare di cui all'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 deve essere coordinata con quella generale dettata dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 352 del 1992, secondo cui: *“i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Alla luce del quadro giurisprudenziale innanzi richiamato, la Prima Sezione Ter del TAR Lazio, con decisione n. 3973 del 2 aprile 2021, ha espunto *“i seguenti principi:*

- le esigenze di tutela della riservatezza sono da considerarsi, di norma, recessive rispetto all'esigenza di tutela del diritto di difesa;

- qualora l'**Amministrazione**, avvalendosi della norma regolamentare invocata, intenda opporre particolari esigenze di riservatezza all'ostensione della relazione prefettizia o degli altri istruttori propedeutici al diniego della licenza o appone il segreto di Stato [...] è **tenuta a motivare, in modo rigoroso, l'esistenza di eventuali e concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell'esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi della parte ricorrente**. Ciò perché è la stessa norma primaria (art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241/1990) a richiedere, quale presupposto del corretto esercizio del potere regolamentare di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, che "i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

In sostanza, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diniego di accesso a tutta la documentazione connessa all'informativa antimafia è illegittimo, ove non motivato con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione di tale documentazione: solo ed esclusivamente quando la divulgazione della richiesta documentazione possa recare una "specifica e individuata lesione" alla sicurezza e alla difesa nazionale, può essere legittimamente denegato l'accesso.

Pertanto, a fronte della documentata esigenza di difendere o, comunque, curare i propri interessi giuridici, non può la P.A. semplicemente limitarsi ad affermare che quanto richiesto appartenga alla categoria degli atti sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art 3. del D.M. 415/94, poiché inerenti l'attività di prevenzione e di repressione della criminalità, senza affatto individuare, né circostanziare, quale sarebbe stato il "pregiudizio" derivante ai superiori interessi protetti dalla norma primaria, innanzi richiamata.

Ed infatti, i valori, di rango costituzionale, espressi dalle disposizioni innanzi richiamate impongono all'Amministrazione di <<*motivare in modo rigoroso l'esistenza di eventuali e concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell'esigenza della riservatezza su quella della tutela dei diritti e degli interessi del ricorrente*>> (4).

Grava, perciò, sulla P.A. l'obbligo di effettuare, in concreto, il doveroso giudizio di bilanciamento fra interessi antagonisti, alla luce della normativa innanzi richiamata, non potendo il generico riferimento alla qualifica di atti inerenti l'attività di prevenzione e repressione della criminalità implicare l'automatica sottrazione all'accesso, in danno dell'interesse dei richiedenti a conoscere atti necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

1. In tal senso, T.A.R. Palermo, Sezione Prima, 19 ottobre 2018, n. 2122, confermata in appello dal C.G.A. del 24 gennaio 2019, n. 56; Cfr. T.A.R. Reggio Calabria 5 giugno 2018, n. 315.

2. Ai sensi dell'invocata disposizione: “.. .. sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

- f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;
- g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;
- h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;
- i) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;
- l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;
- m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
- n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali ;
- o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali”.

3. Recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In tal senso, TAR Sicilia -Palermo, Sezione Prima, 19.10.2018 n. 2122.

Novembre 2021